DELIBERA N. 588

8 luglio 2020.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Comune di Amatrice - Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. previa pubblicazione di avvio per manifestazione d'interesse per l'affidamento dell'attività di Pianificazione Attuativa connessa agli interventi di Ricostruzione nel centro storico di Amatrice Capoluogo - Importo a base di gara: Euro 133.814,37 – S.A.: Comune di Amatrice.

PREC 127/2020/L

Riferimenti normativi

Art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, art. 34 del D.L. n. 189/2016.

Parole chiave

Firma autografa, Manifestazione di interesse, Requisiti speciali (iscrizione elenco speciale).

Massima

Dichiarazioni sostitutive – Sottoscrizione – Firma autografa anziché firma digitale – Equipollenza della sottoscrizione – Condizioni.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, non costituisce motivo di esclusione la presentazione della manifestazione di interesse e delle dichiarazioni richieste dalla *lex specialis* con sottoscrizione avente effetti equipollenti alla firma digitale, come la sottoscrizione autografa corredata da documento di identità del dichiarante (fattispecie relativa alla presentazione di dichiarazioni con firma autografa anziché con firma digitale richiesta nell'avviso pubblico). In questo caso, infatti, la funzione della sottoscrizione di rendere riferibile l'atto al suo autore e di fargli assumere le responsabilità connesse a quanto dichiarato è stata assolta.

Servizi di progettazione – Normativa speciale relativa alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma - Iscrizione dei professionisti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016.

In una procedura di affidamento di incarichi di progettazione soggetti alla disciplina speciale di cui al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*"), l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 34 di tale Decreto rappresenta un requisito soggettivo, la cui carenza preclude l'affidamento di incarichi di progettazione in materia di prevenzione sismica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Tuttavia, poiché essa attesta il possesso di una serie di requisiti già esistenti al momento della presentazione della domanda di iscrizione, al fine di assicurare la massima partecipazione alle gare d'appalto, senza al contempo pregiudicare la *par condicio*, va considerata sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale, entro il termine di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'8 luglio 2020

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 43391 dell'11 giugno 2020, con la quale il Comune di Amatrice ha chiesto se, in sede di valutazione delle manifestazioni di interesse, costituiscono motivo di esclusione (*rectius* di mancato invito): 1) la presentazione di documentazione sottoscritta con firma autografa anziché digitale, contrariamente a quanto richiesto nell'avviso pubblico; 2) la mancata iscrizione nell'albo dei professionisti di cui all'art. 34 del D.l. n. 189/2016 del giovane professionista di un RTI e del professionista avvocato esperto in materia di espropri, ovvero se il mancato riscontro dell'iscrizione nel predetto albo di un giovane professionista determini l'esclusione dell'intero raggruppamento; 3) se in una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del D.L. n. 189/2016, è ammissibile che il numero degli operatori economici da invitare sia inferiore a dieci;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato con nota prot. n. 46026 del 19 giugno 2020;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti;

RILEVATO, per quanto concerne la prima questione oggetto di disamina, che l'art. 12 dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse prevede che "*al fine della partecipazione alla presente indagine di mercato, è indispensabile: (...) il possesso della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (...). Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, la presentazione della manifestazione di interesse, le richieste di chiarimenti, la successiva presentazione dell'offerta e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema TRASPARE e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio dei documenti in formato cartaceo*";

VISTI l'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 (come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010), secondo il quale "*le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a*

selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", l'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), secondo cui "*Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario*";

CONSIDERATO che la funzione della sottoscrizione è quella di rendere riferibile l'atto (nella specie, la manifestazione di interesse) in capo al suo autore, vincolandolo alle dichiarazioni rese ovvero all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (cfr. Delibere dell'Autorità n. 685 del 18 luglio 2018; n. 1358 del 20 dicembre 2017; n. 953 del 7 settembre 2016; n. 10 del 4 febbraio 2015; in giurisprudenza, cfr. *ex multis* Cons. Stato, III, 24 maggio 2017, n. 2452; Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; Id., sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4663; Id., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317);

CONSIDERATO che l'Autorità ha precisato che, ai fini della partecipazione alle gare, la firma digitale equivale alla sottoscrizione autografa su un documento cartaceo (cfr. Delibera n. 276 del 3 aprile 2019). In un caso analogo a quello di specie, la giurisprudenza ha evidenziato che "*deve ritenersi illegittima l'esclusione dalla gara basata sull'assenza della firma digitale in una dichiarazione comunque sottoscritta sul cartaceo, convertito in pdf, e corredata da documento di identità. La firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto. Tanto chiarito, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000 e 65, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 82 del 2005. Dalle prime disposizioni si inferisce il comprovato rispetto del regime giuridico in materia di autocertificazione, mentre la seconda norma menzionata – prevista nel codice dell'amministrazione digitale – consente l'inoltro per via telematica alle p.a. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono "... sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità*" (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 giugno 2018, n. 1291);

RITENUTO che l'art. 12 dell'avviso, nella parte in cui (pur richiamando interamente l'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000) prevede che "*l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale*", vada interpretato conformemente alla normativa vigente sopra richiamata, nel senso cioè di non potere escludere dalla gara gli operatori che abbiano presentato le dichiarazioni e la documentazione richieste dalla *lex specialis* con sottoscrizione avente effetti equipollenti alla firma digitale (come la sottoscrizione autografa corredata da documento di identità del dichiarante). Ciò anche in considerazione del fatto che, in presenza di dichiarazioni e documentazione sottoscritta in maniera autografa, con allegazione del

documento di identità del dichiarante (ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/ 2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005) la funzione della sottoscrizione di rendere riferibile l'atto al suo autore e di fargli assumere le responsabilità connesse a quanto dichiarato è stata assolta;

RILEVATO che, per quanto concerne la seconda questione formulata dal Comune istante, occorre premettere che la presente procedura riguarda l'affidamento di incarichi di progettazione soggetti alla disciplina speciale di cui al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229), recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", il quale prevede disposizioni volte a fronteggiare la situazione di particolare disagio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ed introduce misure, anche derogatorie alla disciplina generale sugli affidamenti dei contratti pubblici, funzionali a garantire interventi più efficaci e più veloci per la realizzazione delle opere di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Molise);

CONSIDERATI, in particolare, in tema di affidamento di incarichi di progettazione: l'art. 2 del citato Decreto che disciplina le funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, disponendo (comma 1, lett. l-*bis* n. 2) che i Comuni affidano gli incarichi "*mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché' iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza, purché' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco*" e che (comma 2-*bis*) "*l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*"; l'art. 14, comma 4-*bis* (rubricato "*Ricostruzione pubblica*"), ai sensi del quale: "*Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4* [i soggetti attuatori, i Comuni, le Unione montane e le Province] *del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto*"; l'art. 34 del Decreto, il quale, al primo comma, prevede che "*Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale» (...) adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile*

presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione";

CONSIDERATO, inoltre, che, con riferimento ai requisiti minimi e ai criteri per l'iscrizione nel predetto elenco speciale è intervenuta l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 (successivamente modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017), la quale, all'art. 5 dell'allegato A (Protocollo d'intesa), ha stabilito che per essere iscritti nel predetto elenco i professionisti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritto all'albo professionale; b) non essere soggetto a sanzioni disciplinari; c) non aver riportato condanne penali con sentenze definitiva per uno dei delitti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria; f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali; g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016; h) essere in possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere; i) esistenza di idonea polizza assicurativa; j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;

CONSIDERATO che la finalità dell'iscrizione nel predetto elenco speciale è quella di accelerare il procedimento per l'affidamento degli incarichi di progettazione ad esperti in materia di prevenzione sismica. Come evidenziato anche dalla giurisprudenza tale iscrizione "*a fronte all'esigenza di garantire una particolare celerità nella ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto, nel contempo assicura la massima trasparenza e affidabilità nella scelta del contraente (...) consentendo la partecipazione alla gara esclusivamente ad imprese iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, così da un lato assicurando la massima garanzia nella scelta dei professionisti e dall'altro scongiurando le lungaggini connesse alla fase di accertamento dei requisiti*" (TAR Lazio, Roma, sez. I-*quater*, 30 maggio 2019, n. 6789);

CONSIDERATO che l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 rappresenta un requisito soggettivo, la cui carenza preclude l'affidamento di incarichi di progettazione in materia di prevenzione sismica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Molise);

RITENUTO tuttavia che, poiché detta iscrizione attesta il possesso dei requisiti (di cui al richiamato art. 5 del Protocollo allegato all'Ordinanza commissariale n. 12/2017) già esistenti al momento della presentazione della domanda di iscrizione, al fine di assicurare la massima partecipazione alle gare d'appalto (*a fortiori* alla fase della manifestazione di interesse, come nel caso di specie, fase propedeutica al successivo invito a formulare l'offerta), senza al contempo pregiudicare la *par condicio*, nel caso di specie, vada considerata sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale, entro il termine di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse (9 marzo 2020) con contestuale presentazione in sede di gara della dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco. Tale conclusione è avvalorata, non solo dall'esigenza di interpretare l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del Decreto alla luce dei principi euro-unitari di libera concorrenza e non discriminazione nell'affidamento dei contratti pubblici, ma anche dal disposto di cui all'art. 2, lett. l-*bis*) del D.L. n. 189/2016, il quale, sia pure con riferimento all'affidamento degli incarichi di progettazione inferiore a 40.000 Euro, consente la partecipazione alla gara ai professionisti che "*in mancanza* [dell'iscrizione], *purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della*

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco" (previsione che detta un principio applicabile anche alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione superiori ad 40.000 Euro, considerata l'identità di *ratio* sottesa all'iscrizione nell'elenco);

CONSIDERATO, peraltro, che, ai sensi dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27), a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, i procedimenti amministrativi (compresi quelli per il rilascio di certificati e/o abilitazioni) sono stati sospesi *ex lege* dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, termine finale poi differito al 15 maggio 2020, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. 5 giugno 2020, n. 40). Di conseguenza, ricadendo nel predetto arco temporale il termine di scadenza della manifestazione di interesse (9 marzo 2020, a fronte dell'avviso esplorativo pubblicato in data 12 febbraio 2020), è ragionevole ipotizzare che, anche se un professionista si sia diligentemente e prontamente attivato per richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale, il ritardo della pubblicazione del suo nominato nell'elenco pubblico sia stato dovuto all'emergenza sanitaria e non sia, pertanto, a lui imputabile;

RITENUTO, alla stregua dei principi sopra delineati e con riferimento ai quesiti rivolti dal Comune di Amatrice, che relativamente alla figura del giovane professionista, la cui presenza è obbligatoria all'interno dei raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 263/2016 (come, peraltro, previsto nell'art. 8 dell'avviso pubblico), non costituisca causa di esclusione l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel predetto elenco speciale (prima del termine di scadenza della manifestazione di interesse), nel caso in cui la pubblicazione del nominativo del professionista non sia ancora riscontrabile nell'elenco, dovendo considerarsi sufficiente che entro il termine di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse sia stata presentata la domanda di iscrizione nell'elenco e sia stato attestato il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, con dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

RITENUTO che, invece, diverso sia il discorso relativamente alla figura professionale dell'avvocato "*esperto in diritto urbanistico ed espropri*", prevista nell'art. 7, lett. b) dell'avviso pubblico, per il quale il D.L. n. 189/2016, non trattandosi di progettista, non prevede l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34. Tale iscrizione è, infatti, richiesta solo per gli operatori economici riconducibili ad una delle categorie previste dall'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 (come precisato nell'art. 5 del Protocollo di cui all'allegato A) dell'ordinanza commissariale n. 29/2017 sopra citata). L'iscrizione è, dunque, richiesta solo per gli operatori economici che svolgono servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, ma non per i professionisti che, all'interno del gruppo di lavoro, svolgono prestazioni non riconducibili ai servizi di progettazione (come gli avvocati). Va, peraltro, considerato che l'art. 4 dell'avviso opportunamente precisava che, nel caso in cui non fosse prevista l'iscrizione nell'elenco speciale, "*è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale e, con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato*";

CONSIDERATO, infine, per quanto concerne il terzo quesito rivolto dalla SA, che la previsione di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del D.L. n. 186/2016 (secondo la quale "*l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino*

a 40.000 euro avviene … mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016"), nonché l'art. 15 dell'avviso pubblico (secondo cui "*il RUP … invierà la lettera di invito a presentare offerta e tutta la documentazione ad essa allegata ad almeno n. 10 (dieci) operatori economici, che abbiano presentato manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico-organizzativo sopra richiamati*"), vanno interpretati nel senso che l'invito andrà rivolto ad almeno dieci operatori ove esistenti, laddove cioè all'esito dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute vi siano almeno dieci operatori idonei da invitare. Se, invece, come espone la SA (nella richiesta di parere), visto l'esiguo numero delle manifestazioni pervenute (13), il numero degli operatori idonei all'invito risulti inferiori a dieci, la lettera di invito andrà trasmessa solo a questi ultimi.

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che:

- ai sensi del combinato dell'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, non è legittima l'esclusione degli operatori economici che abbiano presentato le dichiarazioni e la documentazione richieste dalla *lex specialis* con sottoscrizione avente effetti equipollenti alla firma digitale, come la sottoscrizione autografa corredata da documento di identità del dichiarante;
- va considerata sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale (di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016), entro il termine di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse; per cui non costituisce causa di esclusione l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel predetto elenco speciale (prima del termine di scadenza della manifestazione di interesse), nel caso in cui la pubblicazione del nominativo del professionista non sia ancora riscontrabile nell'elenco;
- non costituisce motivo di esclusione la mancata iscrizione dell'avvocato "*esperto in diritto urbanistico ed espropri*" nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016, in quanto tale iscrizione è per legge prevista solo per gli operatori economici riconducibili ad una delle categorie previste dall'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, che svolgono servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- la previsione di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del D.L. n. 186/2016 e l'art. 15 dell'avviso pubblico vanno interpretati nel senso che l'invito andrà rivolto ad almeno dieci operatori ove esistenti; per cui, laddove all'esito dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, il numero degli operatori idonei all'invito sia inferiore a dieci, è legittimo procedere all'invito dei soli candidati idonei.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 luglio 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente